

STATUTO

SEGUENDO LE MODIFICHE DEL 15 SETTEMBRE 2005

ING (L) Renta Fund

(in precedenza : ING/BBL (L) Renta Fund)

In abbreviato ING (L) Renta Fund o BBL Renta Fund)

S.A. –SICAV di diritto lussemburghese

Sede legale: 52, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo B 29.732

Costituito a seguito dell'atto del notaio Reginald NEUMAN, allora residente in Lussemburgo in data 25 gennaio 1989, pubblicato sul Memoriale, Raccolta C numero 60 del 9 marzo 1989, di cui lo statuto è stato modificato in più volte e per l'ultima volta a seguito di atto notarile Reginald NEUMAN, in data 17 settembre 2002, pubblicato al Memoriale, Raccolta C numero 1496 del 16 ottobre 2002,

e a seguito di atto del notaio Gérard LECUIT, residente in Lussemburgo, in data 15 settembre 2005, contenente le modifiche complete dello statuto,

CAPITOLO I – FORMA, DURATA, OGGETTO, SEDE LEGALE

Art. 1- DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA – È costituita, tra gli attuali Azionisti e coloro che potranno divenire titolari delle azioni in futuro, una società per azioni (*société anonyme*) avente le caratteristiche di una società d'investimento a capitale variabile («*Société d'Investissement à Capital Variable*») denominata «ING (L) Renta Fund» (di seguito indicata come la «Società»). La Società è regolata dalla parte I della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo, nonché dal presente Statuto.

Art. 2. - DURATA – La Società è costituita per una durata illimitata.

Art. 3. – OGGETTO SOCIALE – La Società ha come oggetto esclusivo l'investimento del proprio patrimonio in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di ogni tipo e/o nelle altre attività citate nella parte I della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo, in un'ottica di ripartizione dei rischi d'investimento e al fine di consentire ai propri Azionisti di beneficiare dei risultati della gestione. La Società può prendere tutte le misure ed effettuare tutte le operazioni che ritiene opportune allo scopo di conseguire o sviluppare il suo oggetto sociale, nella massima estensione consentita dalla legge del 20 dicembre 2002, e successive modificazioni, relativa agli organismi d'investimento collettivo.

Art. 4. – SEDE LEGALE – La sede legale della Società è stabilita a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo). Il Consiglio d'amministrazione, se ritiene che siano avvenuti o siano imminenti eventi straordinari di natura politica, economica o sociale tali da compromettere la normale attività della sede legale o le agevoli comunicazioni tra tale ufficio e l'estero, può trasferire temporaneamente la sede legale all'estero fintanto che tali circostanze anomale non cessano completamente; questa misura temporanea non produce comunque alcun effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il temporaneo trasferimento della sua sede legale, rimane una società lussemburghese.

Il Consiglio d'amministrazione può deliberare la costituzione di filiali, affiliate o altri uffici sia nel Granducato di Lussemburgo che all'estero (ma in nessun caso negli Stati Uniti d'America o nei relativi territori o possedimenti).

CAPITOLO II – CAPITALE

Art. 5. – CAPITALE SOCIALE – Il capitale della Società è rappresentato da azioni senza indicazione di valore nominale e corrisponde in ogni momento al totale del valore del patrimonio netto della Società e dei suoi comparti. Il capitale minimo della Società non può essere inferiore al livello indicato dall'articolo 27 (1) della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi di investimento collettivo. Tale capitale minimo deve essere raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la Società ha ricevuto l'autorizzazione in qualità di organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese. Alla data della costituzione della Società, il 25 gennaio 1989, il capitale azionario iniziale della Società era pari a trenta sette miliardi sei cento settanta cinque milioni due cento ottanta quattro mila quattro cento venti (37.675.284.420,00) franchi lussemburghesi, corrispondenti a nove cento trenta tre milioni nove cento quaranta cinque mila nove cento cinque euro e diciassette centesimi (933.945.905,17 EUR).

Ai fini del consolidamento dei prospetti contabili, la moneta di riferimento della Società è l'euro (EUR).

Art. 6. – VARIAZIONI DEL CAPITALE – Il capitale azionario della Società può variare, senza necessità di modifica dello Statuto, per effetto dell'emissione o del rimborso delle sue azioni.

Art. 7. – COMPARTI – Il Consiglio d'amministrazione può costituire in ogni momento una parte distinta, o «comparto», del patrimonio netto della Società (di seguito indicata come il «comparto»). Essa potrà assegnare un nome particolare a ciascun comparto, che potrà essere modificato, e potrà discrezionalmente limitarne o estenderne la durata.

Nei rapporti tra gli Azionisti, ciascun portafoglio di attività è investito ad esclusivo vantaggio del/dei relativo(i) comparto(i). La Società è considerata come un'unica entità legale. Nei confronti dei terzi, e in particolare dei creditori della Società, ciascun comparto è comunque responsabile solo delle passività ad esso attribuibili.

Il Consiglio d'amministrazione, agendo nel migliore interesse della Società, può decidere, nel modo descritto nei documenti di vendita delle azioni della Società, che il patrimonio di due o più comparti sia gestito in tutto o in parte congiuntamente tra gli stessi su base separata o raggrupata.

Ai fini della determinazione del capitale della Società, il patrimonio netto attribuibile a ciascun comparto, se non espresso in euro, è convertito in euro. Il capitale della Società corrisponde alla somma del patrimonio netto di tutti i comparti e classi di azioni.

CAPITOLO III - AZIONI

Art. 8. – FORMA DELLE AZIONI – Il Consiglio d'amministrazione stabilisce se la Società emette le proprie azioni in forma al portatore e/o in forma nominativa.

Le azioni al portatore possono, a piena discrezione del Consiglio d'amministrazione, essere emesse in forma dematerializzata o in forma materializzata. In linea di principio, gli Azionisti possono richiedere la consegna dei certificati rappresentativi delle proprie azioni al portatore, salvo diverse disposizioni del Consiglio d'amministrazione nei documenti di vendita delle azioni della Società. In caso di richiesta dei certificati rappresentativi di tali azioni, gli Azionisti devono rimborsare i relativi costi e può essere applicata una commissione per la consegna fisica degli stessi. Gli eventuali certificati azionari al portatore sono emessi nei tagli stabiliti dal Consiglio d'amministrazione e riportano sul fronte l'indicazione che essi non possono essere trasferiti a «US Person», residenti o cittadini degli Stati Uniti d'America, o a entità organizzate da o a favore di una «US Person».

Tutte le azioni nominative emesse dalla Società sono iscritte nel registro degli Azionisti, tenuto dalla Società o da una o più persone designate a tale scopo dalla Società; sul registro vengono annotati il nome di ciascun titolare delle azioni nominative, la sua residenza o domicilio eletto come indicato alla Società, il numero delle azioni nominative da lui detenute e gli importi pagati.

L'iscrizione del nome dell'Azionista nel relativo registro attesta il suo diritto di proprietà su tali azioni nominative. La Società decide se consegnare all'Azionista un certificato di tale iscrizione oppure se fornirgli una conferma scritta della sua partecipazione azionaria.

I certificati azionari devono essere firmati da due amministratori. Queste firme possono essere apposte manualmente, a stampa o mediante riproduzione meccanica. Una di esse deve comunque essere apposta da una persona debitamente autorizzata a tale scopo dal Consiglio d'amministrazione; in quest'ultimo caso la firma deve essere apposta manualmente. La Società può emettere certificati azionari provvisori nella forma stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

Gli Azionisti che hanno diritto a ricevere le azioni nominative devono fornire alla Società l'indirizzo cui è possibile inviare tutte le notifiche e gli avvisi. Questo indirizzo viene annotato anche sul registro degli Azionisti.

Se un Azionista non fornisce un indirizzo, la Società può consentire che una annotazione a questo riguardo sia riportata sul registro degli Azionisti e in tal caso come indirizzo dell'Azionista si considera la sede legale della Società, o il diverso indirizzo di tempo in tempo indicato a tal fine dalla Società, fintanto che l'Azionista non fornisca un altro indirizzo alla Società. L'Azionista può cambiare in qualsiasi momento il suo indirizzo risultante sul registro degli Azionisti, mediante notifica scritta alla Società inviata alla sua sede legale o al diverso indirizzo indicato di tempo in tempo dalla Società.

Se un Azionista può provare, in modo ritenuto soddisfacente dalla Società, che il suo certificato azionario è

stato smarrito, danneggiato o distrutto, su sua richiesta può essere emesso un certificato azionario duplicato, nel rispetto delle condizioni e delle garanzie stabilite dalla Società, ivi compresa in modo non limitativo una garanzia emessa da una società di assicurazioni. All'emissione del nuovo certificato azionario, sul quale viene riportata l'indicazione che si tratta di un duplicato, il certificato azionario originale in sostituzione del quale il nuovo certificato è stato emesso perderà ogni valore.

I certificati azionari danneggiati possono essere annullati dalla Società e sostituiti da nuovi certificati.

La Società può, a sua discrezione, addebitare all'Azionista i costi del duplicato o del nuovo certificato azionario, nonché tutte le spese ragionevoli da essa sostenute in relazione alla relativa emissione e registrazione o all'annullamento del certificato azionario originale.

La Società riconosce un solo titolare per ogni azione. Se una o più azioni sono proprietà di più titolari o se sorgono controversie in merito alla proprietà di alcune azioni, tutte le persone che rivendicano diritti su tali azioni devono nominare un unico rappresentante per le stesse nei confronti della Società. La mancata nomina del rappresentante comporta la sospensione dell'esercizio di tutti i diritti connessi a tali azioni.

La SICAV può decidere di emettere azioni frazionarie. Le azioni frazionarie non hanno diritto di voto, ma conferiscono il diritto a partecipare in misura proporzionale al patrimonio netto attribuibile al relativo comparto o classe di azioni. Nel caso di azioni al portatore, sono emessi solo certificati rappresentativi di azioni intere.

Art. 9. – CLASSI DI AZIONI – Il Consiglio d'amministrazione può decidere di emettere una o più classi di azioni per ciascun comparto. Le classi di azioni possono essere riservate a un particolare gruppo di investitori, ad esempio agli investitori di uno specifico paese o agli investitori istituzionali.

Ciascuna classe può differire da un'altra per quanto riguarda la struttura dei costi, l'investimento iniziale richiesto, la moneta in cui è espresso il valore del patrimonio netto e qualsiasi altra caratteristica.

Ciascuna classe può comprendere una categoria di azioni a capitalizzazione e una o più categorie di azioni di distribuzione.

In occasione di ogni distribuzione di dividendi per le azioni di distribuzione, la quota del patrimonio netto della classe di azioni da assegnare alle azioni di distribuzione viene conseguentemente ridotta di un importo equivalente agli importi dei dividendi distribuiti, determinando pertanto una riduzione della quota del patrimonio netto assegnata alle azioni di distribuzione, mentre la quota del patrimonio netto assegnata alle azioni di capitalizzazione rimane invariata.

Le categorie di azioni a capitalizzazione e di distribuzione possono infine essere suddivise a loro volta in sottocategorie «hedged» (con copertura) o «unhedged» (senza copertura). Le sottocategorie sono definite «con copertura» se le loro attività denominate in valute diverse dalla moneta di riferimento sono coperte rispetto al rischio di cambio. Viceversa, le sottocategorie sono definite «senza copertura» in assenza di copertura valutaria.

Il Consiglio d'amministrazione può decidere di non emettere o di terminare l'emissione di classi, categorie e sottocategorie di azioni per uno o più comparti.

Tutti i riferimenti futuri a un comparto comprendono, ove applicabile, tutte le classi e categorie di azioni che compongono tale comparto; tutti i riferimenti a una categoria di azioni comprendono, ove applicabile, tutte le sottocategorie che compongono tale categoria.

Art. 10. – EMISSIONE DELLE AZIONI – Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato, senza limitazione alcuna, a emettere in ogni momento un numero illimitato di azioni, senza essere tenuto a riservare agli Azionisti esistenti un diritto di prelazione per la sottoscrizione delle azioni da emettere.

Il Consiglio d'amministrazione può imporre restrizioni circa la frequenza con cui le azioni sono emesse nelle

varie classi di azioni e/o dei vari comparti; il Consiglio d'amministrazione può, in particolare, stabilire che le azioni di una classe e/o di un comparto siano emesse soltanto in uno o più periodi di offerta o con altra diversa periodicità, come indicato nei documenti di vendita delle azioni della Società

Inoltre, il Consiglio d'amministrazione può imporre specifici requisiti per quanto riguarda l'importo minimo degli investimenti iniziali in azioni, l'importo minimo degli investimenti successivi e l'importo minimo delle posizioni nelle azioni.

Ogniquale volta la Società offre azioni per la sottoscrizione, il prezzo unitario di offerta di tali azioni è pari al valore del patrimonio netto per azione della relativa classe, determinato in conformità al successivo articolo 14 nel giorno di valutazione (definito al successivo articolo 14), nel rispetto della politica stabilita di tempo in tempo dal Consiglio d'amministrazione. Il prezzo può essere aumentato delle commissioni di vendita applicabili, secondo le decisioni assunte di tempo in tempo dal Consiglio d'amministrazione. Il prezzo così determinato sarà pagabile entro il periodo stabilito dal Consiglio d'amministrazione, non superiore a dieci giorni lavorativi dal relativo giorno di valutazione.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare ad amministratori, dirigenti esecutivi, dirigenti o altri agenti debitamente autorizzati il potere di accettare le sottoscrizioni, di ricevere il pagamento del prezzo delle nuove azioni da emettere e di procedere alla consegna delle azioni.

La Società, su richiesta di un potenziale Azionista e previo accordo del Consiglio d'amministrazione, può accogliere domande di sottoscrizione di azioni da regolare mediante conferimento in natura. In questo caso, la natura e il tipo delle attività ammissibili sono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione e devono essere coerenti con la politica e i limiti d'investimento del comparto interessato. Una relazione di valutazione delle attività conferite deve essere fornita al Consiglio d'amministrazione da parte del revisore contabile indipendente della Società. I costi risultanti da tale sottoscrizione regolata mediante conferimento in natura sono sostenuti dall'Azionista che ne ha fatto richiesta.

Art. 11. - RIMBORSO – Gli Azionisti possono chiedere alla Società il rimborso delle proprie azioni, in tutto o in parte, alle condizioni e con le procedure stabilite dal Consiglio d'amministrazione nei documenti di vendita delle azioni, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Il prezzo di rimborso per azione viene pagato entro il periodo stabilito dal Consiglio d'amministrazione, non superiore a dieci giorni lavorativi dal relativo giorno di valutazione, determinato in conformità alla politica stabilita di tempo in tempo dal Consiglio d'amministrazione, a condizione che la Società abbia ricevuto gli eventuali certificati azionari e gli atti di trasferimento eventualmente richiesti dal Consiglio d'amministrazione, subordinatamente alla disposizione del successivo articolo 16 e con l'ulteriore precisazione che il pagamento di un rimborso effettuato in relazione a una precedente sottoscrizione può essere rinviato di oltre dieci giorni al fine di assicurare che i fondi offerti per tale sottoscrizione siano divenuti liberamente disponibili.

Il prezzo di rimborso è pari al valore del patrimonio netto per azione della relativa classe, determinato in conformità alle disposizioni del successivo articolo 14, al netto delle spese e delle eventuali commissioni all'aliquota prevista dai documenti di vendita delle azioni. Il relativo prezzo di rimborso può essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più vicina della relativa moneta, come stabilito dal Consiglio d'amministrazione.

Se per effetto di una richiesta di rimborso, il numero o il valore del patrimonio netto complessivo delle azioni detenute da un Azionista in una classe di azioni scende al di sotto del numero o del valore stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, la Società può decidere che tale richiesta venga considerata come una richiesta di rimborso dell'intera posizione di azioni di tale Azionista in tale classe.

Il Consiglio d'amministrazione può inoltre deliberare il rimborso obbligatorio di tutte le azioni detenute da un Azionista in una o più classi di azioni, se il valore del patrimonio netto complessivo delle azioni detenute da tale Azionista scende al di sotto del valore stabilito dal Consiglio d'amministrazione. Se in un determinato giorno le richieste di rimborso ai sensi del presente articolo e le richieste di conversione ai sensi del successivo articolo 12 superano il livello stabilito dal Consiglio d'amministrazione in relazione al

numero di azioni in circolazione di uno specifico comparto o di una specifica classe, il Consiglio d'amministrazione può stabilire che tali richieste di rimborso o conversione siano rinviate in tutto o in parte per il periodo e nel modo considerato nel migliore interesse della Società dal Consiglio d'amministrazione. Nel primo giorno di valutazione successivo a tale periodo, queste domande di rimborso e di conversione sono soddisfatte in via prioritaria rispetto alle domande pervenute successivamente.

La Società ha il diritto, se il Consiglio d'amministrazione stabilisce in tal senso, di pagare agli Azionisti il prezzo di rimborso in natura, trasferendo agli stessi parte del portafoglio di attività costruito in relazione a tale classe o classi di azioni per un valore corrispondente al valore delle azioni da rimborsare (calcolato con le modalità descritte all'articolo 14 nel giorno di valutazione in cui il prezzo di rimborso deve essere calcolato). I rimborsi non regolati in contanti saranno soggetti a una relazione redatta dal revisore contabile della Società. Il rimborso in natura è possibile solo a condizione (i) che venga garantita la parità di trattamento per gli Azionisti; (ii) che i relativi Azionisti abbiano accettato di ricevere il ricavato del rimborso in natura; e (iii) che la natura e il tipo delle attività da trasferire siano scelte in modo equo e ragionevole, senza pregiudizio per gli interessi degli altri Azionisti delle relative classi di azioni. I costi risultanti da tale rimborso in natura sono sostenuti dal relativo comparto o dalla relativa classe di azioni.

Art. 12. - CONVERSIONE – Ogni Azionista ha diritto di chiedere la conversione delle proprie azioni, in tutto o in parte, nelle azioni di un altro comparto e/o classe, con la precisazione che il Consiglio d'amministrazione può (i) stabilire le restrizioni, le clausole e le condizioni per quanto riguarda il diritto alla conversione e la frequenza delle conversioni tra determinati comparti e/o classi di azioni e (ii) subordinare le stesse al pagamento delle spese e delle commissioni da esso stabilite e indicate nei documenti di vendita della Società.

Il prezzo di conversione delle azioni è calcolato tenendo conto dei rispettivi valori del patrimonio netto per azione delle classi interessate, calcolati nello stesso giorno di valutazione. In assenza di un giorno di valutazione comune per due classi, la conversione è effettuata sulla base del valore del patrimonio netto calcolato nel primo giorno di valutazione successivo di ciascuna delle due classi interessate.

Se per effetto di una richiesta di conversione, il numero o il valore del patrimonio netto complessivo delle azioni detenute da un Azionista in un comparto o in una classe di azioni scende al di sotto del numero o del valore stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, la Società può decidere che tale richiesta venga considerata come una richiesta di conversione dell'intera posizione di tale Azionista nelle azioni di tale comparto e/o classe.

ART. 13. – LIMITI ALLA PROPRIETÀ DI AZIONI – Il Consiglio d'amministrazione può limitare la proprietà o porre ostacoli nelle modalità di esercizio della proprietà delle azioni nella Società da parte di persone fisiche o entità giuridiche se la Società ritiene che tale proprietà comporti una violazione della legge del Granducato di Lussemburgo o di un altro paese, possa comportare per la Società l'assoggettamento a tassazione in un paese diverso dal Granducato di Lussemburgo o possa essere altrimenti pregiudizievole per la Società.

A tal fine, la Società può:

a) rifiutare l'emissione di azioni o la registrazione del trasferimento di azioni se risulta che tale emissione o trasferimento abbia o possa avere come conseguenza l'assegnazione della proprietà delle azioni a una persona non autorizzata a detenere azioni della Società.

b) procedere al rimborso obbligatorio di tutte le azioni, se risulta alla Società che una persona non autorizzata a detenere azioni della Società, da sola o unitamente ad altre persone, è proprietaria di azioni della Società, oppure procedere al rimborso obbligatorio delle azioni, in tutto o in parte, se alla Società risulta che una o più persone sono proprietarie di una quota delle azioni della Società in modo tale che sia o possa essere pregiudizievole per la Società. In tal caso si applica la seguente procedura:

1. la Società invia un avviso (di seguito denominato «avviso di rimborso») all'Azionista in possesso delle azioni, con la specifica delle azioni da rimborsare, il prezzo di rimborso da pagare e il luogo dove tale

prezzo sarà pagabile. L'avviso di rimborso è spedito all'Azionista mediante lettera raccomandata inviata all'ultimo indirizzo conosciuto. L'Azionista in questione è tenuto a consegnare alla Società senza ritardi gli eventuali certificati rappresentativi delle azioni specificate nell'avviso di rimborso. Dalla chiusura degli uffici del giorno indicato nell'avviso di rimborso, l'Azionista in questione cessa di essere proprietario delle azioni specificate nell'avviso di rimborso e i certificati rappresentativi di queste azioni sono annullati e resi privi di valore nei libri della Società;

2. il prezzo a cui le azioni specificate nell'avviso di rimborso vengono rimborsate (il «prezzo di rimborso») corrisponde al valore del patrimonio netto delle azioni della Società, determinato in conformità all'articolo 14 dello Statuto nella data dell'avviso di rimborso;
3. il pagamento del prezzo di rimborso viene effettuato al titolare delle azioni nella moneta di riferimento della relativa classe, ad eccezione dei periodi di restrizioni valutarie, e viene depositato dalla Società presso una banca in Lussemburgo o in un altro paese (come specificato nell'avviso di rimborso) per il pagamento a favore di tale titolare a fronte della consegna degli eventuali certificati azionari rappresentativi delle azioni specificate in tale avviso. Dal momento del deposito di tale prezzo come sopra indicato, nessuna persona interessata nelle azioni specificate in tale avviso di rimborso avrà alcun ulteriore interesse in tali azioni, in tutto o in parte, o alcuna richiesta nei confronti della Società o del suo patrimonio a tale riguardo, ad eccezione del diritto degli Azionisti che ne risultano proprietari di ricevere il prezzo in tal modo depositato (infruttifero di interessi) da tale banca, a fronte dell'effettiva consegna degli eventuali certificati azionari, come sopra indicato;
4. l'esercizio da parte della Società dei poteri conferiti dal presente articolo non può in nessun caso essere messo in discussione o invalidato per considerazioni collegate all'insufficienza della documentazione comprovante la proprietà delle azioni da parte di una persona o del fatto che la proprietà delle azioni è diversa da quella risultante alla Società nella data di un avviso di rimborso, purché in tal caso i predetti poteri siano esercitati dalla Società in buona fede;

c) rifiutare, in una assemblea degli Azionisti, il diritto di voto alle persone che non possono essere proprietarie delle azioni della Società.

In particolare, la Società può limitare o impedire la proprietà delle sue azioni da parte di una «US Person».

Per «US Person» si intende ogni persona residente o avente la nazionalità degli Stati Uniti d'America o uno dei suoi territori, possedimenti o regioni sotto la sua giurisdizione, o qualsiasi altra società, associazione o entità costituita o regolata dalla legge degli Stati Uniti d'America, o qualsiasi persona che rientra nella definizione di «US Person» ai sensi delle relative leggi statunitensi applicabili.

Art. 14. – VALORE DEL PATRIMONIO NETTO – Il valore del patrimonio netto delle azioni di ciascuna classe, categoria o sottocategoria di ciascun comparto della Società è espresso nella moneta stabilita dal Consiglio d'amministrazione. Tale valore del patrimonio netto sarà determinato almeno due volte al mese.

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce i giorni di valutazione (ciascuno indicato come «giorno di valutazione») e le modalità per comunicare al pubblico il valore del patrimonio netto per azione, nel rispetto della legislazione in vigore.

I. Le attività della Società comprendono:

- a) la liquidità in cassa o in deposito, compresi gli interessi maturati e da ricevere;
- b) tutti gli effetti e i titoli cambiari da incassare e i crediti da ricevere, compreso il ricavato delle vendite di titoli ancora da ricevere;
- c) tutti i titoli, le azioni, le obbligazioni, gli effetti a termine, le azioni privilegiate, i diritti d'opzione o di sottoscrizione, i warrant, gli strumenti di mercato monetario e tutti gli altri investimenti e valori mobiliari appartenenti alla Società;

- d) tutti i dividendi e le distribuzioni pagabili alla Società sia in contanti che sotto forma di azioni (la Società può comunque effettuare aggiustamenti per tenere conto di eventuali fluttuazioni del valore di mercato dei valori mobiliari risultanti da pratiche come la negoziazione ex-dividendo o ex-diritto);
- e) tutti gli interessi maturati e da ricevere su titoli fruttiferi appartenenti alla Società, a meno che questi interessi non siano compresi nell'importo in linea capitale di tali titoli;
- f) le spese di costituzione della Società, per l'importo non ancora ammortizzato;
- g) tutte le altre attività di qualsiasi natura, compresi il ricavato delle operazioni di swap e gli anticipi pagati.

II. Le passività della Società comprendono:

- a) tutti i prestiti ricevuti, gli effetti e i debiti da pagare;
- b) tutte le passività note, già scadute o a scadere, compresi tutti gli obblighi contrattuali giunti a scadenza, comportanti pagamenti da effettuare in contanti o in natura, incluso l'importo dei dividendi dichiarati dalla Società ma non ancora pagati;
- c) un accantonamento per le imposte sui guadagni in conto capitale e sul reddito fino al giorno di valutazione, nonché tutti gli altri accantonamenti autorizzati o approvati dal Consiglio d'amministrazione;
- d) tutte le altre passività della Società, di qualsiasi natura, ad eccezione delle passività rappresentate dalle azioni della Società. Nella determinazione dell'importo di tali passività la Società tiene conto di tutte le spese relative alla sua costituzione e al suo funzionamento; essa può prendersi carico delle sue spese di promozione. Dette spese possono in particolare comprendere, a titolo di elencazione esemplificativa e non esaustiva, la remunerazione della banca depositaria, la remunerazione della società di gestione designata dalla Società, le competenze del revisore contabile, le spese di stampa, di distribuzione e di traduzione del prospetto informativo, del bilancio annuale e della relazione semestrale, le commissioni d'intermediazione, le commissioni, tasse e spese relative ai movimenti di titoli o di contanti, la «taxe d'abonnement» lussemburghese e le altre tasse collegate alla sua attività, le spese di stampa delle azioni e delle traduzioni e pubblicazioni legali sulla stampa, le spese per il servizio finanziario dei suoi titoli e cedole, le eventuali spese di quotazione in borsa o di pubblicazione del prezzo delle sue azioni, le spese degli atti ufficiali, delle azioni legali e delle relative consulenze legali, le spese e gli eventuali compensi degli amministratori. In alcuni casi, la Società può anche prendersi carico degli oneri dovuti alle autorità dei paesi in cui le sue azioni sono offerte al pubblico, così come delle eventuali spese sostenute per le registrazioni all'estero. La Società può sostenere la remunerazione dei gestori degli investimenti, dei consulenti per gli investimenti, dell'agente amministrativo e degli altri eventuali prestatori di servizi, a condizione che gli importi in tal modo pagati siano dedotti dalla remunerazione spettante alla società di gestione designata dalla Società. La Società può calcolare in via anticipata le spese amministrative e di altro tipo, di natura regolare o ricorrente, sulla base di un importo stimato per il periodo annuale o per altri periodi, e può fare maturare lo stesso importo pro rata temporis su tale periodo.

III. Il valore delle attività è determinato nel seguente modo:

- (1) il valore del denaro in cassa o in deposito, delle note di sconto, degli effetti, delle note di richiesta e dei crediti, dei ratei e risconti attivi, dei dividendi in contanti e degli interessi dichiarati o maturati come sopra indicato e non ancora ricevuti sono considerati per il loro intero valore, a meno che non vi sia il dubbio che essi non vengano pagati o ricevuti per intero, nel qual caso al relativo valore si applicherà lo sconto che il Consiglio d'amministrazione potrà ritenere appropriato nello specifico al fine di riflettere il relativo vero valore;
- (2) il valore di tutto il portafoglio titoli e degli strumenti di mercato monetario o derivati quotati in una borsa ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato sarà basato sull'ultimo prezzo disponibile sul principale mercato in cui tali titoli, strumenti di mercato monetario o derivati sono negoziati, ottenuto da un information provider riconosciuto approvato dal Consiglio d'amministrazione. Se tali prezzi non sono rappresentativi del

valore equo, tali titoli, strumenti di mercato monetario o derivati, come anche le altre attività permesse, possono essere valutati al valore di presumibile realizzo, determinato in buona fede dal Consiglio d'amministrazione;

(3) il valore dei titoli e degli strumenti di mercato monetario non quotati o negoziati su un mercato regolamentato sarà basato sull'ultimo prezzo disponibile, a meno che tale prezzo non sia rappresentativo del loro vero valore; in questo caso, si tiene conto del valore di presumibile realizzo, determinato in buona fede dal Consiglio d'amministrazione;

(4) per alcuni comparti i titoli di debito a breve termine trasferibili possono essere valutati in base al metodo del costo ammortizzato. Questo metodo prevede che un titolo sia valutato al costo, tenendo conto dell'ammortamento costante fino alla scadenza del premio o dello sconto, indipendentemente dall'impatto dei movimenti dei tassi d'interesse sul valore di mercato del titolo. Questo metodo offre certezza nella valutazione ma può portare alla situazione in cui, in alcuni periodi, il valore determinato in base al costo ammortizzato è più alto o più basso del prezzo che il comparto riceverebbe in caso di vendita del titolo. Per alcuni titoli di debito a breve termine trasferibili, il rendimento per un Azionista può essere diverso da quello ottenibile in un comparto simile che rivaluti il proprio portafoglio titoli a prezzi di mercato;

(5) il valore delle partecipazioni nei fondi d'investimento è basato sull'ultima valutazione disponibile. In generale, le partecipazioni nei fondi d'investimento sono valutate in conformità ai metodi stabiliti dalle norme che regolano tali fondi d'investimento. Queste valutazioni sono normalmente fornite dall'amministratore del fondo o dall'agente di valutazione del fondo d'investimento. Al fine di garantire la coerenza nella valutazione di ciascun comparto, se il momento in cui è stata calcolata la valutazione di un fondo d'investimento non coincide con il momento della valutazione di un comparto e si ritiene che tale valutazione sia cambiata in modo rilevante dal momento in cui era stata calcolata, in tal caso il valore del patrimonio netto può essere rettificato per tenere conto di questi cambiamenti, come stabilito in buona fede dal Consiglio d'amministrazione;

(6) la valutazione degli swap è basata sul valore di mercato, che a sua volta dipende da vari fattori (ad es. il livello e la volatilità delle attività sottostanti, i tassi d'interesse di mercato, la vita residua dello swap). Le rettifiche che si dovessero rendere necessarie a seguito di emissioni o rimborsi saranno effettuate mediante un aumento o un decremento del valore nominale degli swap, negoziato al valore di mercato.

(7) la valutazione dei derivati negoziati «over-the-counter» (OTC), come future, operazioni a termine e opzioni non negoziati in una borsa valori o su un altro mercato regolamentato, si basa sul valore netto di liquidazione, determinato, in conformità alle politiche stabilite dal Consiglio d'amministrazione, con criteri costantemente applicati per ciascuna varietà di contratto. Il valore netto di liquidazione di una posizione in derivati deve essere considerato come la plusvalenza (minusvalenza) netta da valutazione con riferimento alla relativa posizione. La valutazione applicata si basa su o è controllata mediante un modello riconosciuto e di comune utilizzo sul mercato;

(8) il valore delle altre attività è determinato con prudenza e in buona fede dal Consiglio d'amministrazione, in conformità a principi e procedure contabili di generale accettazione.

Il Consiglio d'amministrazione, a sua discrezione, può autorizzare l'utilizzo di altri metodi di valutazione, se ritiene che gli stessi permettano di meglio determinare il reale valore di una qualsiasi voce patrimoniale della Società.

Il valore delle attività e passività della Società denominate in valute di altri paesi è convertito nella moneta del comparto interessato, sulla base dell'ultimo cambio noto.

Tutte le norme e i calcoli relativi alle valutazioni sono interpretati ed effettuati in conformità a principi contabili di generale accettazione.

Per ciascun comparto vengono effettuati adeguati accantonamenti in relazione alle spese sostenute da ciascun comparto della Società, tenendo debito conto delle passività fuori bilancio, secondo principi di equità e di prudenza.

In ciascun comparto e per ciascuna classe di azioni il valore del patrimonio netto per azione è calcolato nella moneta di riferimento della relativa classe ed è pari all'importo che si ottiene, nel giorno di valutazione, dividendo il patrimonio netto della classe di azioni interessata, costituita dalle attività di questa classe di azioni al netto delle passività ad essa attribuibili, per il numero delle azioni emesse e ancora in circolazione per la classe di azioni in questione.

Se in una classe di azioni sono presenti sia azioni di distribuzione che azioni a capitalizzazione, il valore del patrimonio netto di una azione di distribuzione di una determinata classe di azioni in ogni momento è pari all'importo ottenuto dividendo la quota di patrimonio netto di questa classe di azioni in quel momento attribuibile a tutte le azioni di distribuzione per il numero complessivo delle azioni di distribuzione di tale classe emesse e in quel momento ancora in circolazione.

Analogamente, il valore del patrimonio netto di un'azione a capitalizzazione di una data classe di azioni in ogni momento è pari all'importo ottenuto dividendo la quota del patrimonio netto di tale classe di azioni in quel momento attribuibile a tutte le azioni a capitalizzazione per il numero complessivo delle azioni a capitalizzazione di tale classe emesse e in quel momento ancora in circolazione.

Se in una determinata categoria di azioni sono presenti sia sottocategorie «hedged» (con copertura) che sottocategorie «unhedged» (senza copertura), il valore di una azione con copertura in una data categoria di azioni in ogni momento è pari all'importo ottenuto dividendo la quota di patrimonio netto di tale categoria di azioni in quel momento attribuibile a tutte le sottocategorie di azioni con copertura, tenendo conto del risultato delle specifiche operazioni valutarie di copertura e di tutti gli altri fattori attribuibili a tale sottocategoria di azioni, per il numero complessivo di azioni delle sottocategorie con copertura di tale categoria di azioni emesse e in quel momento ancora in circolazione.

Analogamente, il valore del patrimonio netto di una sottocategoria di azioni senza copertura di una data classe di azioni in ogni momento è pari all'importo ottenuto dividendo la quota del patrimonio netto di tale categoria di azioni in quel momento attribuibile a tutte le sottocategorie di azioni senza copertura per il numero complessivo delle azioni delle sottocategorie senza copertura emesse e in quel momento ancora in circolazione.

Tutte le azioni in procinto di essere rimborsate ai sensi del precedente articolo 11, sono considerate come azioni emesse e ancora in circolazione fino alla chiusura del giorno di valutazione applicabile per il rimborso di queste azioni. Successivamente, fino al momento in cui viene fatto il relativo pagamento, sono considerate come una passività della Società. Tutte le azioni in procinto di essere emesse dalla Società, in conformità alle domande di sottoscrizione ricevute, sono considerate come emesse a partire dalla chiusura del giorno di valutazione in cui il loro prezzo di emissione è determinato, e questo prezzo è considerato come un credito della Società fino al momento in cui quest'ultima non riceve il pagamento.

Fin dove possibile, gli acquisti o le vendite di valori mobiliari effettuati dalla Società hanno effetto nel giorno di valutazione.

Il patrimonio netto della Società è pari alla somma dei valori del patrimonio netto di tutti i comparti, convertiti in euro in base agli ultimi cambi noti.

In assenza di mala fede, grave negligenza o errore evidente, tutte le decisioni relative al calcolo del valore del patrimonio netto prese dal Consiglio d'amministrazione o dalla banca, società o altra organizzazione nominata dal Consiglio d'amministrazione per il calcolo del valore del patrimonio netto, deve intendersi definitiva e vincolante per la Società e per gli Azionisti attuali, passati o futuri.

Art. 15. – ALLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NELL'AMBITO DEI COMPARTI – Le attività e passività di ciascun comparto costituiscono un portafoglio unico nei libri della Società. Il ricavato dell'emissione delle azioni di un comparto è assegnato al corrispondente portafoglio, unitamente alle attività, passività, ricavi e costi relativi a tale comparto. Tutte le attività derivate da altre attività sono assegnate allo stesso portafoglio di queste ultime. Tutte le passività della Società che possono essere attribuite a un particolare comparto sono poste a carico del portafoglio corrispondente.

Tutti i pagamenti di rimborsi e dividendi ai titolari delle azioni di un comparto sono posti a carico del portafoglio

di tale comparto.

Tutte le attività e passività che non possono essere attribuite a un particolare comparto sono addebitate ai portafogli di tutti i comparti, in proporzione al valore del patrimonio netto di ciascun comparto.

Nei confronti dei terzi, le attività di un comparto rispondono solo dei debiti, delle passività e delle obbligazioni relative a tale comparto. Nelle relazioni tra gli Azionisti, ciascun comparto è considerato come un'entità separata.

Art. 16. – SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO - La Società può sospendere il calcolo del valore del patrimonio netto delle azioni e/o l'emissione, il rimborso e la conversione di azioni, per uno o più comparti, nei seguenti casi:

- a) in caso di chiusura, per periodi diversi dalle festività ordinarie, di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico che fornisce i prezzi per una parte significativa delle attività di uno o più comparti, o nel caso in cui le transazioni in tale borsa valori o mercato siano sospese, soggette a restrizioni o impossibili da eseguire nelle quantità richieste;
- b) in caso di interruzione del funzionamento dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per il calcolo del valore degli investimenti della Società o del valore attuale di uno scambio di investimenti, oppure quando per qualsiasi motivo il valore degli investimenti non può essere determinato con rapidità e accuratezza;
- c) quando restrizioni valutarie o relative al trasferimento dei capitali impediscono l'esecuzione di transazioni per conto di uno o più comparti o quando le transazioni di acquisto o di vendita per conto del comparto non possono essere eseguite a normali tassi di cambio;
- d) quando fattori dipendenti tra l'altro dalla situazione politica, economica, militare o monetaria, al di fuori del controllo, della responsabilità o dei mezzi di azione della Società, le impediscono di avere la disponibilità delle sue attività e di determinare il proprio valore del patrimonio netto in modo normale o ragionevole;
- e) a seguito della delibera di scioglimento di uno o più comparti;
- f) quando il mercato di una moneta in cui è espressa una parte rilevante delle attività di un comparto è chiuso per periodi diversi dalle festività ordinarie, o quando le transazioni in tale mercato sono sospese o soggette a restrizioni;
- g) per la fissazione dei rapporti di conversione nell'ambito di fusioni, conferimenti di attività, scorpori od operazioni di ristrutturazione tra uno o più comparti o nel loro ambito.

Inoltre, al fine di impedire le opportunità di «market timing» che si creano quando il valore del patrimonio netto è calcolato sulla base di prezzi di mercato che non sono più aggiornati, il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a sospendere temporaneamente le emissioni, i rimborsi e le conversioni di azioni di uno o più comparti, quando le borse o i mercati che forniscono i prezzi per una parte rilevante delle attività di uno o più comparti sono chiusi

In circostanze eccezionali che possono influire negativamente sugli interessi degli Azionisti, in presenza di domande di emissione, rimborso o conversione per importi rilevanti o nel caso di insufficiente liquidità di mercato, il Consiglio d'amministrazione si riserva il diritto di calcolare il valore del patrimonio netto delle azioni di un comparto solo dopo avere effettuato gli acquisti e le vendite necessari di titoli, strumenti finanziari o altre attività per conto di un comparto. In questo caso, le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni simultaneamente in sospeso vengono eseguite sulla base di un unico valore del patrimonio netto per ogni classe di azione nell'ambito del relativo comparto.

La sospensione del calcolo del valore del patrimonio netto o dell'emissione, del rimborso o della conversione di azioni, è comunicata mediante tutti i possibili mezzi e più specificamente mediante la pubblicazione a

mezzo stampa, a meno che il Consiglio d'amministrazione non sia dell'opinione che la pubblicazione sia inutile in considerazione della brevità del periodo di sospensione.

Tale decisione di sospensione sarà notificata agli Azionisti che chiedono il rimborso o la conversione delle proprie azioni.

Le misure di sospensione illustrate in questo articolo possono essere limitate a uno o più comparti.

CAPITOLO IV – AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 17. - AMMINISTRAZIONE – La Società è amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto da almeno tre membri, che non devono necessariamente essere Azionisti della Società. Essi possono essere eletti per un periodo non superiore a sei anni. Gli amministratori sono eletti dall'assemblea generale degli Azionisti, che determina anche il loro numero, il loro compenso e la durata del loro mandato.

Gli amministratori sono eletti a maggioranza dei voti delle azioni presenti o rappresentate.

L'assemblea generale degli Azionisti può deliberare in qualsiasi momento la revoca di ciascuno degli amministratori, con o senza giusta causa.

Nel caso in cui si renda vacante il posto di un amministratore nominato dall'assemblea generale, gli amministratori rimanenti nominati dall'assemblea generale possono temporaneamente riempire tale vacanza; gli Azionisti deliberano in via definitiva relativamente a tale nomina nella prima assemblea generale successiva.

Art. 18. – FUNZIONAMENTO E RIUNIONI – Il Consiglio d'amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente e può nominare tra gli stessi uno o più vicepresidenti. Esso nomina anche il segretario, che non deve essere necessariamente un amministratore, incaricato di redigere e tenere i verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione e delle assemblee degli Azionisti.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o di due amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione della riunione.

Un avviso scritto di convocazione delle riunioni del Consiglio d'amministrazione è inviato a tutti gli amministratori almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione, salvo i casi di emergenza, quando la natura e le ragioni di questa emergenza sono indicati nell'avviso di convocazione della riunione. Questi requisiti circa l'avviso di convocazione possono essere superati con l'accordo scritto o mediante trasmissione di cablogramma, telegramma, telex o facsimile da parte di ciascun amministratore. Non è necessario un avviso di convocazione particolare per una riunione del Consiglio d'amministrazione da tenere nel luogo e ora stabiliti in una precedente delibera assunta dal Consiglio d'amministrazione.

Il presidente presiede tutte le riunioni del Consiglio d'amministrazione e dell'assemblea degli Azionisti. In sua assenza, gli Azionisti o i membri del Consiglio d'amministrazione indicano a maggioranza dei voti un altro amministratore o, nel caso di un'assemblea degli Azionisti, un'altra persona a presiedere la riunione.

Ciascun amministratore può farsi rappresentare in una riunione del Consiglio d'amministrazione nominando un altro amministratore ad agire in sua vece, sia in forma scritta che mediante cablogramma, telegramma o telex. Un amministratore può rappresentare più di un collega.

Il Consiglio d'amministrazione delibera e agisce solo se almeno la metà dei suoi membri sono presenti o rappresentati. Le delibere sono prese con la maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati. In caso di parità dei voti favorevoli o contrari a una delibera del Consiglio d'amministrazione, il presidente ha il voto preponderante.

Ciascun amministratore può partecipare a una riunione del Consiglio d'amministrazione mediante «conference call» o altri mezzi di comunicazione simili, dove tutte le persone che partecipano alla riunione

possono ascoltare la voce degli altri, nonché partecipare a una riunione mediante mezzi che costituiscono presenza di persona a tale riunione.

Le delibere in forma scritta approvate e firmate da tutti gli amministratori hanno lo stessa validità delle delibere votate in una riunione del Consiglio d'amministrazione; ciascun amministratore deve approvare tale delibera per iscritto, mediante telegramma, telex, telefax o qualsiasi altro mezzo simile di comunicazione. Tale approvazione sarà confermata per iscritto e tutti i documenti formano la registrazione atta a comprovare che tale delibera è stata presa.

Art. 19. - VERBALI – I verbali delle riunioni del Consiglio d'amministrazione devono essere firmati dal presidente o da chi ha assunto la funzione di presidenza in sua assenza.

Tutte le copie o gli estratti dei verbali, da utilizzare per fini legali o di altra natura, devono essere firmati dal presidente o dal segretario o da due amministratori.

Art. 20. – POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE – Il Consiglio d'amministrazione, in applicazione del principio di ripartizione del rischio, stabilisce le politiche e strategie d'investimento per ciascun comparto nell'ambito della condotta dell'amministrazione e degli affari della Società, nei limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione in conformità alle leggi e alle regolamentazioni applicabili.

a) Il Consiglio d'amministrazione può decidere di effettuare gli investimenti in:

- 1 ° valori mobiliari e strumenti di mercato monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 1 (13) della Direttiva del Consiglio 93/22 CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi d'investimento nel campo dei valori mobiliari;
- 2 ° valori mobiliari e strumenti di mercato monetario negoziati in un altro mercato di uno Stato membro dell'Unione europea (uno «Stato membro»), regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico;
- 3 ° valori mobiliari e strumenti di mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato non membro dell'Unione europea o negoziati su un altro mercato di uno Stato non membro dell'Unione europea, regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico, a condizione che la borsa valori e i mercati ammissibili siano situati in uno degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico («OCSE») o in tutti gli altri paesi di Europa, Nord America, Sud America, Africa, Asia e Oceania;
- 4 ° valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di nuova emissione, a condizione che:
 - il regolamento di emissione comprenda l'impegno a presentare la domanda per l'ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa valori o su un altro mercato regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico, situato in uno Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico («OCSE») o in tutti gli altri paesi di Europa, Nord America, Sud America, Africa, Asia e Oceania;
 - tale ammissione sia ottenuta al massimo entro un anno dall'emissione
- 5 ° valori mobiliari del tipo 144A, come descritti nell'US Code of Federal Regulations, Title 177, § 230, 144A, a condizione che:
 - i valori comprendano una promessa di scambio registrata ai sensi del Securities Act del 1933 che contenga un diritto di scambio dei valori mobiliari 144 A con valori mobiliari simili, nominativi negoziabili sul mercato a reddito fisso OTC americano;
 - nel caso in cui la promessa di scambio non venga esercitata entro un anno dall'acquisizione dei titoli, i titoli saranno soggetti al limite descritto al successivo punto b) (1);

- 6° le quote o azioni di OICVM autorizzati ai sensi della Direttiva del Consiglio 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 e successive modificazioni e/o altri organismi d'investimento collettivo nel significato del primo e secondo paragrafo dell'articolo 1(2) della Direttiva 85/611/CEE, situati in uno Stato membro o meno, a condizione che:
- tale altro organismo d'investimento collettivo sia autorizzato ai sensi di leggi che dispongano che essi siano soggetti a supervisione considerata dall'organo di regolamentazione lussemburghese come equivalente a quella fissa dalla legislazione della Comunità europea e sia assicurata una sufficiente cooperazione tra le autorità;
 - il livello di protezione per i titolari delle quote o azioni dell'altro organismo d'investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i titolari delle quote o azioni di un OICVM, e in particolare le regole sulla segregazione delle attività, l'assunzione e la concessione di prestiti, e la vendita allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti di mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva 85/611/CEE;
 - l'attività dell'altro organismo d'investimento collettivo sia riportata in relazioni semestrali e in bilanci annuali al fine di consentire la valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni nel corso del periodo in esame;
 - non oltre il 10% delle attività dell'OICVM o altro organismo d'investimento collettivo, la cui acquisizione sia permessa, possa, in base al regolamento o allo statuto del fondo, essere investita complessivamente in quote o azioni di altri OICVM o altri organismi d'investimento collettivo;
- 7° depositi presso istituzioni creditizie, rimborsabili a vista o con diritto al prelievo e con scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l'istituzione creditizia abbia sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea oppure, se la sede legale dell'istituzione creditizia è situata in uno Stato non membro, a condizione che sia soggetta a regole prudenziali considerate dall'autorità di regolamentazione lussemburghese equivalenti a quelle disposte dalla legislazione della Comunità Europea;
- 8° strumenti finanziari derivati, inclusi gli strumenti con regolamento del differenziale in contanti, negoziati su uno dei mercati regolamentati citati ai precedenti paragrafi 1, 2, e 3 e/o strumenti finanziari derivati negoziati over the counter («derivati OTC»), a condizione che:
- il sottostante sia costituito da strumenti trattati al paragrafo a), da indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, in cui la Società può effettuare allocazioni in conformità ai propri obiettivi d'investimento;
 - le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di transazioni e siano inoltre soggette a supervisione prudenziale;
 - i derivati OTC siano valutabili in modo attendibile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi in qualsiasi momento al loro valore equo su iniziativa della Società mediante un'operazione di segno contrario;
- 9° strumenti di mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, che siano liquidi e abbiano un valore che possa essere accuratamente determinato in ogni momento, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano regolamentati ai fini della protezione degli investitori e del risparmio, e a condizione che siano:
- emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea degli investimenti, da uno Stato non membro o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei

- membri che compongono la federazione, o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri; o
- emessi da un organismo che abbia titoli negoziati su uno dei mercati regolamentari citati ai paragrafi 1, 2 o 3 di cui sopra, o
 - emessi o garantiti da un'istituzione soggetta a supervisione prudenziale, in conformità ai criteri definiti dalla legislazione della Comunità europea, o da un'istituzione che sia soggetta a e rispetti regole prudenziali considerate dall'autorità di regolamentazione lussemburghese almeno equivalenti a quelle fissate dalla legislazione della Comunità europea, o
 - emessi da altri organismi appartenenti alle categorie approvate dall'autorità di regolamentazione lussemburghese, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a protezione degli investitori equivalente a quella fissata nel primo, secondo e terzo paragrafo e a condizione che l'emittente sia una società il cui capitale e riserve non siano inferiori a EUR 10 milioni e che rediga e pubblichi il proprio bilancio annuale in conformità alla quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE del 25 luglio 1978, e successive modificazioni, o sia un'entità che, nell'ambito di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, sia dedicata al finanziamento del gruppo o sia una entità dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficino di una linea di liquidità bancaria;

b) in ogni caso, la Società:

- (1) è autorizzata a investire fino al 10% del patrimonio netto di ciascun comparto in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario diversi da quelli citati alla precedente voce a);
- (2) può acquisire proprietà mobiliari e immobiliari che siano essenziali al diretto svolgimento della sua attività;
- (3) non può acquistare metalli preziosi o certificati rappresentativi di metalli preziosi;

c) La società può investire fino al 100% del patrimonio netto di ciascun comparto in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dalle autorità locali di uno Stato membro dell'Unione europea, da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi pubblici internazionali cui partecipano uno o più Stati membri dell'Unione europea, a condizione che tali valori mobiliari e strumenti di mercato monetario facciano parte di almeno sei differenti emissioni e che i valori mobiliari e gli strumenti di mercato monetario che fanno parte di un'emissione non superino il 30% del patrimonio netto del comparto interessato;

d) la Società può detenere in via accessoria attività liquide per ciascun comparto;

La Società è autorizzata a utilizzare tecniche e strumenti ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio nella massima estensione permessa dalla parte I della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo.

Il Consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri per svolgere tutti gli atti di disposizione e amministrazione previsti dall'oggetto della Società.

Tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea generale degli Azionisti sono di competenza del Consiglio d'amministrazione.

Art. 21. – FIRMA SOCIALE – Nei confronti dei terzi, la Società è validamente impegnata dalla firma congiunta di due amministratori o dalla firma singola o congiunta dei dirigenti della Società o delle altre persone a cui tale potere è stato delegato dal Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione può nominare tutti i dirigenti, ivi compreso un direttore generale e uno o più vicedirettori generali e tutti gli altri dirigenti che la Società ritiene necessari per l'attività e l'amministrazione della Società. Queste nomine possono essere revocate in ogni momento dal Consiglio d'amministrazione. I dirigenti non devono necessariamente essere amministratori o Azionisti della Società. Se non diversamente

previsto dal presente Statuto, a detti dirigenti competono i diritti e i doveri loro conferiti dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 22. – DELEGA DI POTERI - Il Consiglio d'amministrazione della Società può delegare i poteri per la conduzione dell'amministrazione quotidiana e degli affari della Società (ivi compreso il diritto di agire in qualità di firmatario autorizzato della Società) e i suoi poteri di effettuare gli atti necessari per il perseguimento della politica e dell'oggetto sociale a una o più persone fisiche o giuridiche, che sono investite dei poteri loro conferiti dal Consiglio d'amministrazione e che possono, se autorizzati dal Consiglio d'amministrazione, subdelegare tali poteri.

Nel caso in cui nessuna entità nell'ambito di ING Group sia in grado di controllare la gestione della Società, la Società, su richiesta di ING Luxembourg, modificherà immediatamente la sua denominazione sociale adottandone una che non richiami quella indicata al precedente articolo 1.

Art. 23. – CONFLITTO DI INTERESSI – Nessun contratto o altra transazione tra la Società e qualsiasi altra società o ditta sarà influenzato negativamente o invalidato dal fatto che uno o più amministratori o dirigenti della Società abbiano un interesse o siano amministratori, collaboratori, dirigenti o dipendenti di tale altra società o ditta. Qualsiasi amministratore o dirigente della Società che svolge funzioni di amministratore, dirigente o dipendente di una società o ditta con cui la Società stipula contratti o altre relazioni d'affari non deve, a causa del collegamento con tale altra società o ditta, essere escluso dalla partecipazione alla discussione e alla votazione o dall'agire sulle materie relative a tale contratto o altra relazione d'affari.

A scanso di dubbi, ciascun amministratore, dirigente esecutivo o rappresentante autorizzato che sia amministratore, dirigente esecutivo, rappresentante autorizzato o dipendente di una società o ditta con cui la Società stipula contratti o altre relazioni d'affari non è escluso dal diritto di deliberare, votare e agire relativamente alle materie collegate a tali contratti o relazioni d'affari.

Se un amministratore, dirigente esecutivo o rappresentante autorizzato ha un interesse personale in una parte dell'attività della Società, deve informare al riguardo il Consiglio d'amministrazione. Egli non deve deliberare o prendere parte alle votazioni su questa materia. La questione sarà comunicata alla prima assemblea degli Azionisti successiva. Il termine «interesse personale» come sopra utilizzato non comprende tutte le relazioni o interessi di qualsiasi genere che possono sussistere a qualsiasi titolo o in qualsiasi connessione con ING Group e le sue affiliate e consociate o società partecipate o con qualsiasi altra società o entità giuridica che il Consiglio d'amministrazione può stabilire a sua discrezione.

Art. 24. - INDENNIZZO – La Società può indennizzare i suoi amministratori, dirigenti, dirigenti esecutivi o rappresentanti autorizzati, insieme ai loro eredi, esecutori e amministratori, per le spese da loro ragionevolmente sostenute in relazione a qualsiasi azione, richiesta o procedura effettuata nei loro confronti per il fatto di avere svolto funzioni di amministratore, dirigente, dirigente esecutivo o rappresentante autorizzato della Società o di avere svolto, su richiesta della Società, funzioni di amministratore, dirigente, dirigente esecutivo o rappresentante autorizzato di qualsiasi altra società di cui la Società è azionista o creditrice e dalla quale non siano stati indennizzati, salvo il caso in cui essi non vengano riconosciuti responsabili di grave negligenza o colpa grave per tale azione, richiesta o procedura; nel caso di una transazione stragiudiziale, l'indennizzo sarà fornito solo per i punti coperti dalla transazione, a condizione che la Società riceva il parere di un legale attestante che la persona da indennizzare non ha commesso tali violazioni dei propri doveri. Il diritto di indennizzo sopra indicato non esclude altri diritti spettanti a tali persone.

CAPITOLO V – ASSEMBLEE GENERALI

Art. 25. – ASSEMBLEE GENERALI DELLA SOCIETÀ – L'assemblea generale annuale degli Azionisti si tiene a Lussemburgo, presso la sede legale della Società o in qualsiasi altro indirizzo a Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione, alle ore 15.30 del secondo giovedì del mese di luglio, e **a partire dal 2006**, alle ore 10.40 del secondo giovedì del mese di luglio. Se questo giorno non è un giorno lavorativo per le banche a Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si tiene il primo giorno lavorativo per le banche successivo.

L'assemblea generale annuale può svolgersi anche all'estero se il Consiglio d'amministrazione, nell'esercizio dei suoi pieni poteri, stabilisce che circostanze eccezionali lo richiedono.

Le altre assemblee generali degli Azionisti possono essere tenute nel luogo e nella data precisati nell'avviso di convocazione.

Qualsiasi delibera dell'assemblea generale degli Azionisti della Società riguardante i diritti dei titolari delle azioni di un comparto, classe o categoria nei confronti dei titolari delle azioni di altri comparti, classi o categorie è subordinata all'approvazione dell'assemblea generale degli Azionisti di ciascun comparto, classe o categoria di azioni in questione, in conformità dell'articolo 68 della legge del 10 agosto 1915, e successive modificazioni, relativa alle società commerciali.

Le assemblee generali degli Azionisti si riuniscono su convocazione del Consiglio d'amministrazione.

Esse possono anche essere convocate su richiesta degli azionisti che rappresentano almeno un quinto del capitale azionario.

Gli Azionisti si riuniscono su richiesta del Consiglio d'amministrazione mediante avviso di convocazione riportante gli argomenti all'ordine del giorno inviato almeno otto (8) giorni prima della riunione a ciascun Azionista nominativo al suo indirizzo risultante dal registro degli Azionisti. L'invio di tale avviso di convocazione agli azionisti nominativi non deve essere giustificato all'assemblea. L'ordine del giorno è stilato dal Consiglio d'amministrazione, tranne quando l'assemblea è convocata su richiesta scritta degli Azionisti, nel qual caso il Consiglio d'amministrazione può preparare un ordine del giorno integrativo.

In presenza di azioni al portatore, l'avviso di convocazione è inoltre pubblicato come previsto dalla legge sul «*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*», su uno o più giornali lussemburghesi e sugli altri giornali stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

In presenza di azioni solo in forma nominativa e in mancanza di pubblicazioni, tutti gli avvisi agli Azionisti possono essere spediti soltanto a mezzo lettera raccomandata.

Se tutti gli Azionisti sono presenti o rappresentati e dichiarano di essere stati debitamente convocati e informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea generale può riunirsi anche in mancanza dell'avviso di convocazione.

Il Consiglio d'amministrazione può stabilire tutte le altre condizioni che devono essere rispettate dagli Azionisti al fine di partecipare a un'assemblea degli Azionisti.

Le decisioni di un'assemblea degli Azionisti devono essere limitate alle materie all'ordine del giorno (che comprenderà tutte le materie richieste dalla legge) e le materie ad esse inerenti.

Ogni azione, indipendentemente dal suo valore, dà diritto ad un voto. Le frazioni di azioni non danno diritto di voto al loro titolare.

Se non diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto, le delibere dell'assemblea generale vengono prese con la maggioranza semplice degli Azionisti presenti o rappresentati.

Ciascun Azionista può partecipare in assemblea delegando per iscritto, mediante telegramma o telex, un'altra persona a rappresentarlo.

Art. 26- ASSEMBLEE GENERALI DI UN COMPARTO O DI UNA CLASSE DI AZIONI. Gli Azionisti di ciascuna classe costituita con riferimento a un comparto possono riunirsi in qualsiasi momento in assemblea generale al fine di deliberare sulle materie di competenza esclusiva di tale comparto.

Inoltre, gli Azionisti di ciascuna classe di azioni possono tenere in qualsiasi momento assemblee generali per deliberare su materie specifiche di tale classe.

Per queste assemblee generali si applicano le disposizioni dell'articolo 25, paragrafi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

In conformità alla legge lussemburghese e al presente Statuto, ciascuna azione dà diritto a un voto. Gli Azionisti possono partecipare di persona o delegando per iscritto un'altra persona, che non deve essere necessariamente un Azionista e può essere un amministratore della Società. Le frazioni di azioni non danno diritto di voto al loro titolare.

Se non diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto, le delibere dell'assemblea generale degli Azionisti di un comparto o di una classe di azioni vengono prese con la maggioranza semplice degli Azionisti presenti o rappresentati.

Art. 27 – LIQUIDAZIONE E FUSIONE DI COMPARTI O CLASSI DI AZIONI – Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il valore del patrimonio netto complessivo di un comparto o il valore del patrimonio netto di una classe di azioni nell'ambito di un comparto scenda al di sotto o non raggiunga l'importo stabilito dal Consiglio d'amministrazione come importo minimo per il comparto o la classe di azioni, tale da consentire uno svolgimento economicamente efficiente della sua attività, o al verificarsi di cambiamenti di ordine sostanziale della situazione politica, economica o monetaria, oppure per considerazioni di razionalizzazione economica, il Consiglio d'amministrazione può decidere di rimborsare tutte le azioni del relativo comparto o classe al valore del patrimonio netto per azione (tenendo conto dei prezzi di effettivo realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo) calcolato nel giorno di valutazione in cui tale decisione ha effetto.

La Società invia un avviso ai titolari delle azioni delle relative classi di azioni prima della data di effetto del rimborso obbligatorio, indicando i motivi e la procedura delle operazioni di rimborso: gli Azionisti nominativi ricevono un avviso scritto; la Società informa i titolari delle azioni al portatore mediante la pubblicazione di un avviso sui giornali stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, a meno che il nome di questi Azionisti e il loro indirizzo non siano conosciuti dalla Società. Se non diversamente stabilito nell'interesse degli Azionisti, o per assicurare la parità di trattamento tra gli stessi, gli Azionisti del comparto o della classe di azioni in questione possono continuare a chiedere il rimborso delle proprie azioni franco di spese (ma tenendo conto dei prezzi di effettivo realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo) fino alla data di effetto del rimborso obbligatorio.

Nonostante i poteri conferiti al Consiglio d'amministrazione dal precedente paragrafo, l'assemblea generale degli Azionisti di una o più classi di azioni costituite per un comparto ha il potere, in qualsiasi altra circostanza, su proposta del Consiglio d'amministrazione, di rimborsare tutte le azioni delle relative classi di azioni e di restituire agli Azionisti il valore del patrimonio netto delle loro azioni (tenendo conto degli effettivi prezzi di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo) calcolato nel giorno di valutazione in cui tale decisione ha effetto. Tali assemblee generali degli Azionisti non prevedono quorum costitutivi e deliberano a maggioranza semplice degli Azionisti presenti o rappresentati e votanti.

Le attività che non possono essere distribuite ai loro beneficiari in esecuzione del rimborso saranno depositate presso la banca depositaria della Società per un periodo di sei mesi successivi; dopo tale periodo, le attività saranno depositate presso la Caisse de Consignations per conto degli aventi diritto.

Nelle stesse circostanze indicate nel primo paragrafo di questo articolo, il Consiglio d'amministrazione può decidere di assegnare le attività di qualsiasi comparto a quelle di un altro comparto esistente nell'ambito della Società o di un altro organismo d'investimento collettivo organizzato ai sensi della Direttiva del Consiglio 85/611/CEE, e successive modificazioni, o di un altro comparto di tale organismo d'investimento collettivo (il «nuovo comparto») e di ridenominare le azioni delle classi interessate come azioni del nuovo comparto (a seguito di scorporo o consolidamento, se necessario, e del pagamento agli Azionisti dell'importo corrispondente a eventuali diritti frazionari). Tale delibera è pubblicata con le stesse modalità descritte nel primo paragrafo di questo articolo un mese prima della sua data di effetto (la pubblicazione conterrà inoltre le informazioni relative al nuovo comparto), al fine di permettere agli Azionisti di chiedere il rimborso delle proprie azioni, franco di spese, durante tale periodo. Gli Azionisti che non chiedono il rimborso sono trasferiti di diritto al nuovo comparto.

Nonostante i poteri conferiti al Consiglio d'amministrazione dal precedente paragrafo, il trasferimento delle attività e passività di un comparto ad un altro comparto nell'ambito della Società può essere deliberato dall'assemblea generale degli Azionisti delle classi di azioni del comparto interessato. Tali assemblee generali degli Azionisti non prevedono quorum costitutivi e deliberano a maggioranza semplice degli Azionisti presenti o rappresentati e votanti.

Inoltre, al di fuori dei casi previsti nel primo paragrafo del presente articolo, il trasferimento delle attività e passività di un comparto a un altro organismo d'investimento collettivo indicato nel quarto paragrafo del presente articolo o a un altro comparto nell'ambito di tale organismo d'investimento collettivo richiede la delibera degli azionisti delle classi di azioni emesse per il comparto interessato. Non sono previsti quorum costitutivi per tale assemblea generale degli Azionisti, che delibera a maggioranza semplice degli Azionisti presenti o rappresentati e votanti,

a meno che non debba essere realizzata una fusione con un organismo d'investimento collettivo di tipo contrattuale di diritto lussemburghese («*fonds commun de placement*») o con un organismo d'investimento collettivo di un altro paese, nel qual caso le delibere sono vincolanti solo per gli Azionisti che hanno votato a favore di tale fusione.

CAPITOLO VI – BILANCIO ANNUALE

Art. 28. – **ESERCIZIO CONTABILE** – L'esercizio contabile della Società inizia il 1° aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

La Società pubblica il bilancio annuale e la relazione semestrale in conformità alla legislazione in vigore. Il bilancio annuale e la relazione semestrale contengono informazioni contabili relative a ciascun comparto della Società, alla composizione e all'andamento del suo patrimonio, nonché i prospetti consolidati di tutti i comparti.

Art. 29. – **DISTRIBUZIONI** - L'assemblea generale degli Azionisti delle classi di azioni emesse relativamente a un comparto delibera, su proposta del Consiglio d'amministrazione e nei limiti fissati dalla legge, in merito alle modalità di destinazione dell'utile del comparto e può di tempo in tempo deliberare, o autorizzare il Consiglio d'amministrazione a deliberare, distribuzioni di dividendi.

Per qualsiasi classe di azioni avente diritto alla distribuzione di dividendi, il Consiglio d'amministrazione può deliberare il pagamento di acconti di dividendo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.

I pagamenti di distribuzioni di dividendi ai titolari di azioni nominative sono effettuati al loro indirizzo risultante dal registro degli Azionisti. I pagamenti delle distribuzioni di dividendi ai titolari di azioni al portatore sono effettuati dietro presentazione della cedola del dividendo all'agente(i) allo scopo designato(i) dalla Società.

Le distribuzioni possono essere pagate nella moneta, nel tempo e nel luogo di volta in volta stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione può decidere di distribuire dividendi in azioni anziché dividendi in contanti, in base alle disposizioni e condizioni che possono essere da esso stabilite.

Le distribuzioni non reclamate entro cinque anni dalla data in cui sono state dichiarate cadono in prescrizione e vanno a favore delle classi di azioni emesse in relazione allo specifico comparto.

I dividendi dichiarati dalla Società e tenuti a disposizione dei beneficiari sono infruttiferi di interessi.

CAPITOLO VII – REVISORE CONTABILE

Art. 30. – **REVISORE CONTABILE** – La Società deve fare verificare da un revisore contabile autorizzato i

dati contabili contenuti nel bilancio annuale. La relazione del revisore contabile emessa in seguito a tale verifica dovrà quanto meno attestare che tali dati contabili forniscono un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale della Società. Il revisore contabile è nominato e viene sostituito dall'assemblea generale degli Azionisti, che stabilisce anche il suo compenso. Il revisore contabile deve svolgere tutti i compiti prescritti dalla legge.

CAPITOLO VIII – SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Art. 31. – **SCIOGLIMENTO/LIQUIDAZIONE** – La Società può essere sciolta in qualsiasi momento mediante una delibera dell'assemblea generale degli Azionisti, nel rispetto del quorum costitutivo e dei requisiti di maggioranza previsti dal successivo articolo 32.

Se il capitale sociale scende al di sotto dei due terzi del capitale minimo indicato nel precedente articolo 5, la proposta di scioglimento della Società deve essere sottoposta all'assemblea generale da parte del Consiglio d'amministrazione. L'assemblea generale, per cui non sono richiesti quorum costitutivi, delibera a maggioranza semplice delle azioni rappresentate nella riunione.

La proposta di scioglimento della Società deve inoltre essere sottoposta all'assemblea generale se il capitale azionario scende al di sotto di un quarto del capitale minimo stabilito al precedente articolo 5; in tal caso, l'assemblea generale non richiede alcun quorum costitutivo e lo scioglimento può essere deliberato dagli Azionisti titolari di un quarto dei voti delle azioni rappresentate nella riunione.

L'assemblea generale deve essere convocata in modo che possa riunirsi entro quaranta giorni dal momento in cui si è rilevato che il patrimonio netto della Società è sceso al di sotto dei due terzi o del quarto del minimo legale, a seconda dei casi.

La liquidazione è curata da uno o più liquidatori, persone fisiche o entità giuridiche, nominati dall'assemblea generale degli Azionisti, che stabilisce anche i loro poteri e il loro compenso.

CAPITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32. – **MODIFICA DELLO STATUTO**- Il presente Statuto può essere modificato dall'assemblea generale degli Azionisti, nel rispetto del quorum e delle condizioni di voto indicate dalla legge 10 agosto 1915, e successive modificazioni, relativa alle società commerciali.

Art. 33. – **LEGGE APPLICABILE** – Per quanto riguarda tutte le materie non regolate dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni della legge del 10 agosto 1915, e successive modificazioni, relativa alle società commerciali e alla legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo.
